

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 629)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e Aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1984 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera n. 199 e n. 399)

d'iniziativa dei deputati LAMORTE, LA PENNA e RADÌ (199); SEDATI, D'AIMMO, SANZA, MANCA, Malfatti, Conti, Scaramucci Guaitini, Petrocelli, Provantini e Curcio (399)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 marzo 1984

Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta a quelle previste all'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono istituite le seguenti direzioni compartimentali con gli ambiti circoscrizionali e le sedi appresso indicati:

Basilicata	Potenza
Molise	Campobasso
Umbria	Perugia

Art. 2.

All'emanazione delle norme di attuazione di quanto stabilito nel precedente articolo si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Le dotazioni organiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono aumentate dei seguenti posti:

3 dirigenti generali con funzione di direttore compartimentale;

3 dirigenti superiori amministrativi con funzione di vice direttore compartimentale;

1 dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

1 dirigente superiore tecnico delle costruzioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

1 dirigente superiore tecnico dei trasporti con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

12 primi dirigenti amministrativi con funzione di direttore di ufficio compartimentale;

3 primi dirigenti tecnici delle telecomunicazioni con funzione di vice direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

3 primi dirigenti tecnici delle costruzioni con funzione di direttore di ufficio compartimentale.

3 primi dirigenti tecnici dei trasporti con funzioni di direttore di ufficio compartimentale.

Nulla muta circa la sede, le competenze e la dipendenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 4.

L'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1984 e per l'esercizio 1985 in lire 185.000.000 e per l'esercizio 1986 in lire 230.000.000, sarà fronteggiato mediante la seguente riduzione delle dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797:

vice dirigenti	26
consiglieri	15

La determinazione dei contingenti in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre è effettuata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La riduzione effettuata sarà tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, della dotazione organica del personale direttivo.